

REM REDDITO DI EMERGENZA

D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni”

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha previsto la possibilità di ottenere 3 quote di Reddito di Emergenza, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio, ampliando la platea degli aventi diritto e che soddisfino alternativamente i seguenti requisiti:



REQUISITI COMMA 1

- residenza in Italia del richiedente il beneficio;
- valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio REM, incrementata di un dodicesimo in caso di canone di locazione dichiarato in DSU
- valore del patrimonio mobiliare inferiore a € 10.000 riferito all'anno 2020, soglia aumentata di € 5.000 per ogni componente diverso dal richiedente e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 15.000.

REQUISITI COMMA 2

- residenza in Italia del richiedente il beneficio;
- disoccupati che hanno terminato le prestazioni NASpI o Dis/Coll nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 30.000.

INCOMPATIBILITÀ

- con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previste dal medesimo decreto;
- con la titolarità di una pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinaria di invalidità);
- con la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
- con la riscossione, per lo stesso periodo, del reddito di cittadinanza.

L'importo complessivo del REDDITO DI EMERGENZA va da un minimo di €400 ad un massimo di €840.

Si ottiene presentando apposita domanda telematica all'Inps **entro il 30 APRILE 2021**